

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1.

L'associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani (A.O.O.I.) riunisce gli Otorinolaringoiatri che svolgono, o abbiano svolto, la loro attività negli Ospedali. Essa è stata fondata nel 1947 come Gruppo Otologi Ospedalieri Italiani (G.O.O.I.), è stata denominata Associazione Otologica Ospedaliera Italiana (A.O.O.I.) per deliberato assembleare nel corso del XIX Raduno Scientifico (Napoli, 1961) ed ha assunto la dizione attuale per deliberato dell'Assemblea Generale Ordinaria del 1993 ad Udine.

ARTICOLO 2.

L'A.O.O.I. è un'Associazione autonoma e indipendente, che non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatte salve quelle necessarie per le attività di formazione continua. Non ha carattere politico, e non persegue attività sindacali. Non ha fini di lucro e prevede di finanziare le attività sociali, didattiche e di formazione permanente attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il SSN, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dalla autorità competenti. Anche coloro che ricoprono cariche sociali in ambito associativo si impegnano ad evitare qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza e lealtà.

La A.O.O.I. si propone le seguenti finalità: a) contribuire allo sviluppo scientifico della Otorinolaringoiatria; b) incrementare la conoscenza e l'applicazione pratica delle acquisizioni scientifiche e tecniche del ramo; c) favorire lo sviluppo dell'assistenza specialistica, nelle sue espressioni: preventiva, curativa e riabilitativa; d) valorizzare e tutelare la professionalità dei propri associati; e) promuovere la formazione permanente degli Otorinolaringoiatri mediante riunioni e corsi di aggiornamento; f) elaborare linee guida; g) prevedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

ARTICOLO 3.

L'A.O.O.I. è parte costitutiva della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico- Facciale (S.I.O. e Ch.C.F.) unitamente all'Associazione Universitaria degli Otorinolaringoiatri (A.U.O.R.L.). I rapporti tra A.O.O.I. e A.U.O.R.L., in seno alla S.I.O. sono regolati dallo Statuto di quest'ultima.

ARTICOLO 4.

L'Associazione ha sede ufficiale in Roma in locali propri nell'ambito della sede S.I.O.. La Segreteria operativa dell'A.O.O.I. ha sede presso il Segretario – Tesoriere in carica.

L'Associazione ha come limiti territoriali lo Stato Italiano. Al fine di perseguire le proprie finalità associative, l' A.O.O.I. è articolata in rappresentanze regionali presenti in tutte le regioni dello Stato Italiano, o comunque per un totale di non meno di 12 rappresentanze, a cui i Soci delle rispettive aree possono fare riferimento per le necessità associative. Salvo diversa disposizione, la sede regionale della A.O.O.I. si identifica con quella del Rappresentante Regionale.

SOCI

ARTICOLO 5.

L'Associazione è composta di Soci Ordinari e di Membri Associati.

ARTICOLO 6.

Soci Ordinari possono essere senza alcuna limitazione tutti i laureati in Medicina e Chirurgia, cultori della Otorinolaringoiatria che prestino o abbiano prestato o comunque esercitino prevalentemente attività professionale negli Ospedali.

Poichè il Socio Ordinario dell'A.O.O.I. è anche Socio Ordinario della S.I.O., la domanda di ammissione è unica e va presentata al Presidente della S.I.O., e indirizzata al Segretario della S.I.O., secondo le indicazioni riportate nello Statuto S.I.O.. La domanda deve contenere la specifica richiesta del Socio di essere assegnato alla Sezione Ospedaliera (A.O.O.I.). La ratifica da parte del Consiglio Direttivo S.I.O. è valida per l'appartenenza sia alla S.I.O. che all'A.O.O.I.. L'iscrizione decorre dal momento della delibera del Consiglio Direttivo S.I.O..

ARTICOLO 7.

I cultori di branche affini, operanti nell'ambito ospedaliero, possono far parte

dell'A.O.O.I. con la qualifica di Membri Associati. La domanda di ammissione deve essere presentata al Presidente e indirizzata al Segretario dell'A.O.O.I. almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Deve essere controfirmata da tre Soci Ordinari ospedalieri presentatori. I Membri Associati non pagano quota associativa ma hanno diritto a fruire dei servizi offerti dalla A.O.O.I.. Non sono elettori, né eleggibili.

ARTICOLO 8.

Nelle Assemblee A.O.O.I. solamente i Soci Ordinari hanno voto deliberativo, sono elettori ed eleggibili.

ARTICOLO 9.

La quota di iscrizione all'A.O.O.I. per i Soci Ordinari è compresa nella quota di iscrizione alla S.I.O.; viene riscossa dal Tesoriere della S.I.O. e dà diritto anche a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento S.I.O..

ARTICOLO 10.

La qualifica di Socio si perde nei modi e termini stabiliti dal Regolamento: a) per dimissioni; b) per radiazione; c) per morosità.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11.

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci si riunisce annualmente in occasione del Congresso Nazionale S.I.O.. L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e sempre per motivi eccezionali; ovvero, quando ne sia fatta richiesta scritta da un quinto dei Soci Ordinari in regola col pagamento della quota annuale.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, se presente almeno un quinto dei Soci Ordinari e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita la delega del voto per iscritto. Ogni intervenuto può rappresentare, se munito di delega scritta, solo un altro socio.

ARTICOLO 12.

L'Assemblea Generale Ordinaria deve deliberare sulle seguenti materie: a) relazione del Presidente sull'andamento morale ed economico dell'Associazione; b) bilancio consuntivo e preventivo esposto dal Segretario-Tesoriere; c) elezione delle cariche sociali dell'A.O.O.I.; d) elezione delle cariche sociali per la S.I.O.; e) scelta del tema di relazione e del tema della tavola rotonda o del simposio che verranno svolti dagli Ospedalieri ai Congressi Nazionali della S.I.O.; f) scelta degli argomenti dei convegni di aggiornamento indetti dalla A.O.O.I.

CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 13.

L'A.O.O.I. è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, tre Vice Presidenti, nove Consiglieri ed un Segretario-Tesoriere. Il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Segretario-Tesoriere costituiscono il "Consiglio di Presidenza".

Tutti coloro che ricoprono cariche sociali non godono di alcuna retribuzione per l'espletamento delle loro funzioni. Chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Associazione deve attestare l'assenza di condanne, con sentenza definitiva, a reati inerenti l'attività svolta dalla Associazione. Inoltre chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Associazione deve rendere esplicite, attraverso una apposita dichiarazione, eventuali situazioni che potrebbero generare conflitti di interesse.

ARTICOLO 14.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un biennio ed i suoi componenti possono essere rieletti. Le elezioni si svolgono ogni due anni durante i lavori dell'Assemblea Generale Ordinaria che nell'occasione si qualifica quale Assemblea Elettiva. La votazione avviene a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal Regolamento.

ARTICOLO 15.

Il Consiglio Direttivo è affiancato da un "Organo di Consulenza" composto dagli ex Presidenti dell'A.O.O.I.. Detto Organo di Consulenza viene convocato in occasione di ogni riunione del Consiglio Direttivo ed inoltre ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità. I componenti dell'Organo di Consulenza non hanno voto deliberativo, salvo per l'approvazione delle modifiche del Regolamento.

PRESIDENTE

ARTICOLO 16.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ne regola l'attività. Il Presidente:

- a) mantiene le relazioni con la S.I.O., con le Associazioni Culturali e Sindacali, con i privati;
- b) convoca le Assemblee, il Consiglio Direttivo, l'Organo di Consulenza, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Probiviri;
- c) presiede le Assemblee, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Presidenza;
- d) comunica all'Assemblea le proposte del Consiglio Direttivo e, se richiesto, le sottopone a votazione assembleare;
- e) propone all'Assemblea i temi della relazione, della tavola rotonda o del simposio, scelti fra quelli presentati dai Soci o proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) in caso di suo impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente più anziano di iscrizione all'A.O.O.I..

ARTICOLO 17.

Il Presidente designato, eletto dall'Assemblea e successore del Presidente, è membro del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e subentra al Presidente in carica alla scadenza del suo mandato. Nel caso di dimissioni o di insorgenza di impedimento del Presidente designato, si procederà alla nuova elezione in occasione della prima Assemblea Ordinaria.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18.

Il Consiglio Direttivo: a) promuove i provvedimenti necessari alla realizzazione degli scopi sociali e sovrintende tutte le attività dell'Associazione; b) delibera sulla dimissione e radiazione dei Soci; c) discute e approva i bilanci da presentare all'Assemblea Ordinaria; d) propone al Presidente argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie; e) prende in esame o propone i temi della relazione, della tavola rotonda o del simposio da sottoporre all'Assemblea dei Soci A.O.O.I. per essere presentati alla S.I.O.; f) propone le sedi, gli argomenti e le attribuzioni scientifiche e organizzative dei raduni e delle riunioni culturali di aggiornamento annuale da effettuarsi a cura dell'A.O.O.I., nel caso in cui non vengano

prodotte proposte; g) predispone il testo delle eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento; h) esamina le richieste e le proposte dei Soci prima di portarle in Assemblea, escludendo quelle non ritenute idonee.

In caso di ruoli resisi vacanti all'interno del Consiglio Direttivo per incompatibilità, dimissioni, o radiazione, gli stessi verranno sostituiti su nomina diretta da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo stesso.

ARTICOLO 19.

La A.O.O.I. è dotata di un sito Web istituzionale, con dominio di proprietà.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare tra i Soci un delegato del sito Web che resta in carica 4 anni, è rieleggibile e partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo. Il delegato del sito Web:

- a) cura la gestione iconografico-scientifica del sito;
- b) aggiorna i contenuti del sito e ne cura la miglior resa;
- c) cura i rapporti con i Soci mediante gli strumenti informatici contenuti nel sito;
- d) cura gli eventuali rapporti con i siti di altre Società Scientifiche;
- e) cura la pubblicazione sul sito dei bilanci preventivi e consuntivi dell' A.O.O.I. e delle convocazioni delle Assemblee societarie.

SEGRETARIO-TESORIERE

ARTICOLO 20.

Il Segretario-Tesoriere:

- a) cura la gestione economica e finanziaria dell'A.O.O.I.; b) redige i bilanci consuntivi e preventivi da presentare in Assemblea e ne cura la pubblicazione sul sito Web istituzionale;
- c) tiene in consegna i beni patrimoniali dell'A.O.O.I. e ne cura la miglior resa;
- d) amministra il fondo di gestione dell'A.O.O.I.;
- e) si preoccupa che ogni operazione finanziaria si svolga nel rispetto dei disposti di legge sulle Società Scientifiche senza fini di lucro;
- f) è responsabile della tenuta dei libri contabili, che devono essere esibiti ad ogni richiesta del Presidente;
- g) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea dei Soci e ne cura la trascrizione sui rispettivi libri;
- h) cura i rapporti con i Soci, con la S.I.O., con l'A.U.O.R.L., e con le altre Associazioni Mediche e Sindacali.

COMITATO SCIENTIFICO PER LA FORMAZIONE E

L'AGGIORNAMENTO (Co.S.F.A.)

ARTICOLO 21.

Il Comitato Scientifico per la Formazione e l'Aggiornamento (Co.S.F.A.) svolge le seguenti funzioni e ne riporta regolarmente i risultati al Consiglio Direttivo:

- a) elabora le linee programmatiche della Associazione in ambito scientifico e culturale;
- b) verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica dell'Associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
- c) sottopone al Consiglio Direttivo le proposte di studi scientifici, attività culturali e divulgative e le richieste di patrocinio a eventi scientifici, dopo averne valutato il merito in relazione agli obiettivi che l'Associazione si prefigge;
- d) cura la divulgazione dell'attività scientifica associativa sul sito Web;
- e) presiede alle procedure di regolare stesura delle linee guida della associazione;
- f) cura l'offerta di un programma permanente e pluriennale di formazione e di aggiornamento, caratterizzato da una spiccata impronta pratico-applicativa, così da promuovere una competenza professionale e scientifica aggiornata, indirizzata prevalentemente alla medicina ospedaliera.

Il Co.S.F.A. è costituito da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo e da 5 membri nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Responsabile del Co.S.F.A. di concerto con il Presidente A.O.O.I.. Tutti i membri del Co.S.F.A. rimangono in carica 2 anni e sono rinnovabili per un mandato. Le riunioni del Co.S.F.A. sono presiedute dal Presidente A.O.O.I., con la partecipazione del Segretario Tesoriere.

Il Coordinatore del Co.S.F.A. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo A.O.O.I..

COMITATO SCIENTIFICO DEL CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO A.O.O.I.

ARTICOLO 22.

Il Comitato Scientifico del Convegno Nazionale di Aggiornamento A.O.O.I. affianca e collabora con il Presidente del Convegno per quanto riguarda gli aspetti scientifici e organizzativi.

Il Comitato Scientifico è costituito da :

- un Responsabile;

- un Consigliere A.O.O.I.;
- il Presidente A.O.O.I.;
- il Coordinatore Co.S.F.A..

Il Consiglio Direttivo sulla base delle candidature ricevute nomina il Responsabile del Comitato in base ai seguenti criteri :

1. precedente esperienza in attività di organizzazione congressuale, a livello nazionale e/o europeo;
2. autorevolezza scientifica;
3. autore di pubblicazioni e/o relatore in convegni nazionali e internazionali.

Sei mesi prima della scadenza della carica di Responsabile del Comitato, tutti i Soci in regola con la quota di iscrizione, potranno presentare al Presidente A.O.O.I. la domanda di candidatura al ruolo di Responsabile.

In caso di dimissioni, impedimento o decesso del Responsabile, le funzioni saranno temporaneamente assunte dal Presidente A.O.O.I. o da un suo delegato in attesa che venga espletata la procedura per una nuova selezione.

La carica di Responsabile del Comitato dura 3 anni ed è rinnovabile una sola volta.

COMMISSIONE ELETTORALE

ARTICOLO 23.

La Commissione Elettorale è costituita dal Presidente A.O.O.I., dagli ultimi 3 Past President e dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 24.

Il collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea; i membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Subito dopo la loro elezione, nominano nel proprio seno il Presidente del Collegio. Vengono preferiti per questa carica i Soci che siano stati Presidenti o Vice- Presidenti dell'Associazione, nonchè Primari Ospedalieri anziani.

Spetta al Collegio dei Probiviri l'esame - via equitativa e senza formalità di procedura - di tutte le controversie che possano insorgere tra i Soci e tra questi e l'Associazione, e di tutte le questioni che, a giudizio del Consiglio Direttivo, richiedano una riservata indagine. Il parere dei Probiviri, non vincolante, è obbligatorio quando si debba deliberare la radiazione di un Socio.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 25.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di gestione, dai beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti per lascito o per donazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26.

Le norme del presente Statuto sono integrate da un Regolamento Generale avente la stessa efficacia normativa.

ARTICOLO 27.

Il presente Statuto può essere modificato in occasione di una Assemblea Generale Ordinaria e ogniqualvolta lo richiedano modifiche dello Statuto S.I.O.. Le domande di modifiche o aggiunte, presentate a norma di Regolamento, debbono essere approvate a maggioranza semplice dei votanti in Assemblea.

ARTICOLO 28.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato almeno da due terzi dei Soci Ordinari in un'Assemblea Straordinaria, a tal uopo convocata con invito speciale a tutti i Soci e con un ordine del giorno indicante chiaramente lo scopo della seduta. Dato il particolare carattere, per detta Assemblea Straordinaria sono ammesse soltanto le deleghe con autenticazione notarile.

REGOLAMENTO

TITOLO I - DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1.

Il Regolamento integra le norme dello Statuto e ne ha la stessa efficacia normativa. Le norme del Regolamento non possono essere in contrasto, neppure parzialmente, con quelle dello Statuto.

ARTICOLO 2.

I soci Ordinari hanno il diritto di proporre variazioni delle norme dello Statuto e del Regolamento.

Tali proposte debbono essere indirizzate al Presidente e inviate al Segretario almeno tre mesi prima della Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

Le proposte di variazioni dello Statuto vengono sottoposte al Consiglio Direttivo per una valutazione preliminare. Se la proposta di variazione viene accolta, il Consiglio Direttivo ne predispose il testo da sottoporre a votazione dell'Assemblea; l'Assemblea vota il testo predisposto a maggioranza semplice; se approvato entra a far parte automaticamente dello Statuto.

Sono ammesse deleghe scritte, al massimo una per votante. Le proposte di modificazione del Regolamento vengono prese in esame dal Consiglio Direttivo e dall'Organo di Consulenza e diventano operative se approvate a maggioranza semplice dai componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Consulenza presenti: le modifiche apportate verranno comunicate successivamente ai soci.

TITOLO II - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 3.

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico per la Formazione e l'Aggiornamento dei Soci (Co.S.F.A.) con funzioni consultive. Il Consiglio Direttivo nomina il Coordinatore del Co.S.F.A. e 5 membri, su proposta del Responsabile del Co.S.F.A. di concerto con il Presidente A.O.O.I., che rimangono in carica 2 anni e sono rinnovabili per un mandato. Le riunioni del Co.S.F.A. sono presiedute dal Presidente A.O.O.I., con la partecipazione del Segretario Tesoriere A.O.O.I.. L'attività del Co. S.F.A. si svolge secondo quanto stabilito dallo specifico Regolamento ratificato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Consulenza partecipano, senza diritto di voto: il Presidente designato, i componenti dell'A.O.O.I. nel Consiglio Direttivo della S.I.O., il Coordinatore del Co.S.F.A. e, se di estrazione ospedaliera, il Direttore (o il Direttore Amministrativo) della rivista ACTA ORL ITALICA, il Segretario (o il tesoriere) della S.I.O..

TITOLO III - DELLE FINALITÀ

ARTICOLO 5.

L'attività scientifica dell'A.O.O.I. si svolge in armonia con la normativa della S.I.O. e si concretizza in relazioni, tavole rotonde, simposi ecc. nell'ambito del Congresso della S.I.O. L'A.O.O.I. svolge inoltre una propria attività scientifica finalizzata a promuovere la formazione permanente degli otorinolaringoiatri.

ARTICOLO 6.

I temi della relazione e della tavola rotonda di competenza A.O.O.I., che si svolgono nell'ambito delle manifestazioni S.I.O., debbono essere presentati, valutati e sottoposti a votazione assembleare rispettivamente due anni e un anno prima dell'anno del loro svolgimento.

Ogni Socio ordinario ha diritto a proporre un tema per la relazione e la tavola rotonda. La proposta deve essere presentata al Segretario di norma almeno un mese prima della Assemblea Generale Ordinaria dei Soci e deve essere corredata da brevi note illustrative e dall'indicazione delle possibilità tecnico- scientifiche di cui il presentatore può disporre per realizzarla. I temi vengono valutati dal Consiglio Direttivo, il quale sceglie, a maggioranza di due terzi quelli da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci vota a maggioranza semplice i temi ed i nomi dei relatori. I Relatori nello svolgimento dei temi debbono attenersi strettamente a quanto previsto dal Regolamento della S.I.O..

ARTICOLO 7.

La formazione permanente dei Soci viene perseguita mediante il Convegno Nazionale di Aggiornamento, le Giornate Italiane di Aggiornamento in ORL e tutte le modalità

di aggiornamento professionale previste nelle linee guida Co.S.F.A.

Il Consiglio Direttivo della A.O.O.I. può deliberare l'assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti culturali specifici. L'organizzazione di tutte le manifestazioni culturali dell'A.O.O.I. è affidata dal Consiglio Direttivo ai Soci che ne facciano richiesta al Presidente o si dichiarino disponibili. L'A.O.O.I. raccomanda a riguardo che nell'organizzazione di tali eventi vengano privilegiate le sedi a minor costo, a maggior dotazione recettiva e facilmente accessibili alla maggior parte dei soci.

Il Segretario dell'A.O.O.I. provvederà ad informare il Segretario della S.I.O. delle varie manifestazioni in programma per l'anno in corso e prenderà accordi affinché esse non vengano ad interferire con l'attività della S.I.O. e dell'A.U.O.R.L..

ARTICOLO 8.

Il Convegno Nazionale di Aggiornamento A.O.O.I. si svolge di norma nel periodo settembre/ottobre, con cadenza annuale. La durata prevista è di un giorno e mezzo (tra venerdì e sabato).

Il programma scientifico prevede la Relazione Ufficiale che si tiene il venerdì pomeriggio ed una Tavola Rotonda a contenuto tecnico (organizzazione sanitaria, etica medica) che si svolge il sabato mattina.

Durante il Convegno saranno previste sessioni per le comunicazioni, la presentazione di video e poster a tema libero, nonché eventi scientifici formativi, incontri monotematici e tavole rotonde.

Il Convegno di aggiornamento viene coordinato dal Presidente con il supporto del Comitato Scientifico del Convegno.

Il Socio che intende proporsi come Organizzatore del Convegno deve fare richiesta scritta al Presidente (inviandola al Segretario) almeno 1 anno prima, avendo conferma della assegnazione da parte del Comitato Scientifico convocato nel corso del Convegno antecedente. Entro la fine dell'anno solare precedente lo svolgimento del Convegno, l'Organizzatore deve sottoporre al Consiglio Direttivo A.O.O.I. il programma dettagliato (sia scientifico che organizzativo) della manifestazione, anche per poter soddisfare le scadenze delle procedure di accreditamento ECM del Ministero della Sanità.

La relazione Ufficiale viene pubblicata esclusivamente in formato elettronico su supporto digitale e deve essere distribuita in occasione del Convegno Nazionale di

Aggiornamento: le spese sono a carico dell'A.O.O.I.

ARTICOLO 9.

I Soci in regola con la quota sociale che organizzano un evento scientifico e desiderino avere il patrocinio dell'A.O.O.I. devono farne richiesta scritta al Presidente con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data prevista dell'evento.

La richiesta deve contenere il rationale scientifico e il programma preliminare, fornendo gli elementi utili alla formulazione del giudizio di idoneità.

Il Consiglio Direttivo decide, sentito il parere del CO.S.F.A., secondo i seguenti criteri:

- date previste di svolgimento dell'evento, considerando che di norma non è auspicabile la concomitanza con altre manifestazioni scientifiche;
- rationale e programma scientifico;
- esperienza dei proponenti.

Solo l'avvenuta concessione del patrocinio consente l'utilizzo del logo A.O.O.I. e la pubblicazione dell'evento sul sito internet dell'A.O.O.I.

Il Presidente ha facoltà di concedere direttamente il patrocinio per motivi eccezionali purchè adeguatamente giustificati.

L'organizzatore di un evento scientifico che dichiari il patrocinio non ufficialmente concesso, sarà diffidato e deferito al Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 10.

Ai fini dello sviluppo dell'assistenza specialistica, il Direttivo dell'A.O.O.I. può nominare dei soci, quali responsabili di gruppi di lavoro con il compito di elaborare proposte di standard operativi nell'ambito della medicina preventiva, curativa e riabilitativa da riportare successivamente in sede S.I.O..

ARTICOLO 11.

Nell'ambito della valorizzazione e tutela della professionalità dei propri iscritti, il Direttivo della A.O.O.I. svolge tutte le attività di proposta e conoscenza che a livello politico ed organizzativo si possano tradurre in una migliore assistenza specialistica.

TITOLO IV - DEI SOCI

ARTICOLO 12.

Il Socio Ordinario dell'A.O.O.I. è anche Socio Ordinario della S.I.O. e come tale è tenuto a rispettarne Statuto e Regolamento. In quanto Socio dell'A.O.O.I. ha diritto:

- a) ad intervenire e votare nelle Assemblee Ordinarie purchè in regola con il pagamento della quota sociale;
- b) a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'A.O.O.I.;
- c) a fruire di tutte le agevolazioni e di tutti i benefici connessi con l'appartenenza all'A.O.O.I.;
- d) a presentare la propria candidatura a tutte le cariche sociali, a presentare proposte per i temi scientifici delle manifestazioni ufficiali A.O.O.I.;
- e) a richiedere al Presidente la convocazione di una Assemblea Straordinaria, secondo le norme dello Statuto;
- f) a chiedere che particolari argomenti siano inseriti all'ordine del giorno della Assemblea Ordinaria, facendone richiesta al Segretario con almeno due mesi di anticipo; tali richieste verranno vagliate dal Consiglio Direttivo;
- g) a presentare al Presidente concrete e circostanziate proposte scritte per le modifiche dello Statuto e del Regolamento, per la realizzazione degli scopi sociali, per la migliore organizzazione della Associazione.

Il Socio A.O.O.I. è tenuto ad osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento A.O.O.I. e ad adeguarsi alle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13.

Nessun compenso è dovuto al Socio che assuma cariche sociali in seno alla Associazione.

ARTICOLO 14.

Possono far parte della A.O.O.I., in qualità di Membri Associati, i cultori di branche affini, non necessariamente laureati in medicina e chirurgia, che operino nell'ambito ospedaliero.

Essi debbono essere proposti da tre soci Ordinari dell'A.O.O.I. La loro accettazione avviene per votazione assembleare a maggioranza semplice.

I Membri Associati possono partecipare alle manifestazioni culturali dell'A.O.O.I., ma non sono elettori, nè eleggibili.

ARTICOLO 15.

Il socio che per morosità o per particolari motivi venga radiato dalla S.I.O. o si renda spontaneamente dimissionario da questa, cessa automaticamente di essere Socio anche dell'A.O.O.I.. Qualora per motivi di stretta pertinenza A.O.O.I., un Socio venga sottoposto al giudizio dei Probiviri dell'A.O.O.I. e il Consiglio Direttivo ne stabilisca la radiazione, esso decade automaticamente dalla qualifica di Socio della S.I.O..

TITOLO V - DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 16.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in seduta ordinaria in occasione del Congresso Nazionale S.I.O. ed è presieduta dal Presidente in carica.

I deliberati dell'Assemblea dei Soci sono validi qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice fra gli aventi diritto di voto al momento della votazione.

Le votazioni debbono essere fatte per scheda segreta ogniqualvolta siano nominative: verranno nominati dal Presidente tre scrutatori con il compito di controllare e convalidare le votazioni dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 17.

Il Segretario ha il compito, su indicazione del Presidente di predisporre l'ordine del giorno dell'Assemblea e di darne comunicazione all'inizio del Congresso ai Soci regolarmente iscritti e presenti.

ARTICOLO 18.

Devono essere svolte, durante il corso dell'Assemblea Ordinaria, le seguenti operazioni:

- a) lettura del verbale della precedente Assemblea con relativa approvazione;
- b) una relazione sullo stato della società tenuta dal Presidente, il quale darà anche comunicazione di ogni iniziativa volta all'adempimento dei compiti propri della Associazione;
- c) una relazione amministrativa tenuta dal Segretario. Il bilancio consuntivo della Società deve essere convalidato dalla votazione assembleare;
- d) la votazione sui temi della Relazione Ufficiale e della Tavola Rotonda S.I.O. e del

convegno di aggiornamento A.O.O.I., prescelti secondo le norme statutarie, presentati dal Presidente, il quale invita i proponenti ad illustrarli.

Nel caso di Assemblee Elettive, vengono resi noti ai Soci i nomi dei candidati proposti dal Consiglio Direttivo in carica.

Vengono poi distribuite, a cura del Segretario, agli aventi diritto di voto le schede per la votazione segreta. È consentita la delega del voto per iscritto. Ogni intervenuto può rappresentare, se munito di delega scritta, solo un altro socio. Il Segretario predispone la preventiva verifica dei soci aventi diritto di voto; le deleghe in originale dovranno essere presentate al Segretario in sede congressuale almeno 24 ore prima dell'Assemblea.

ARTICOLO 19.

Su ogni argomento in discussione i Soci possono intervenire prenotandosi presso il Segretario.

TITOLO VI - DEL PRESIDENTE

ARTICOLO 20.

Il Presidente dell'A.O.O.I. rappresenta ufficialmente la Società. Corrisponde con le Autorità, le Associazioni Scientifiche e con i vari membri del Consiglio Direttivo.

Nella votazione in seno al Consiglio Direttivo, in caso di votazione pari, il voto del Presidente ha valore per due.

Presiede le Assemblee dei Soci, e d'intesa con il Segretario, ne stabilisce l'ordine del giorno. Sentito il parere del Consiglio Direttivo, può indire riunioni ed Assemblee Straordinarie della Società; può promuovere inchieste e referendum tra i Soci. Può incaricare singoli membri del Consiglio Direttivo a svolgere attività organizzative e scientifiche nell'ambito dei fini societari.

Fa parte di diritto dell'Organo di Consulenza della S.I.O.; può delegare un membro del Direttivo A.O.O.I. a rappresentarlo in seno a questo. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di destinare contributi speciali per particolari finalità culturali o di tipo associativo.

Egli ha pure la facoltà di nominare, sentito il Consiglio Direttivo, i rappresentanti ufficiali dell'Associazione per l'Estero. Il Presidente in carica convoca il Consiglio Direttivo ogniqualvolta ne veda l'opportunità e, comunque, almeno due volte per anno.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo convoca anche l'Organo di Consulenza costituito dagli ex Presidenti dell'A.O.O.I..

Agli inizi di ogni Assemblea elettiva dei Soci nomina tre scrutatori. Propone, alle singole scadenze, la lista dei Probiviri; convoca il Consiglio di Presidenza ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

TITOLO VII - DEL SEGRETARIO - TESORIERE

ARTICOLO 21.

Il Segretario è responsabile della organizzazione della Società. Fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto. Redige e conserva, raccolte in appositi volumi, le relazioni ed i verbali relativi a tutte le riunioni degli organi societari dell'A.O.O.I.; redige e conserva inoltre una relazione delle Assemblee della S.I.O., limitatamente a quanto di interesse A.O.O.I. e controlla e cura la regolare attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

D'accordo con il Presidente, predispone l'ordine del giorno dell'Assemblea, ne cura la pubblicazione sul sito Web e lo rende pubblico nella sede del Congresso. Trasmette ai soci le notizie più importanti relative alla vita associativa. Provvede a convocare gli interessati in occasione delle riunioni indette dal Presidente.

Ogni anno, in occasione dell'Assemblea dei Soci, svolge una relazione amministrativa.

Mantiene la corrispondenza con i Soci e cura tutte le attività di stampa relative alla vita associativa. Provvede al costante aggiornamento dell'elenco dei Soci, facendo ogni anno specifica richiesta al Segretario della S.I.O. dei nominativi dei Soci ospedalieri nuovi iscritti.

Al termine del Convegno di Aggiornamento A.O.O.I. presenta al Presidente, e per conoscenza al Consiglio Direttivo, una relazione che tenga conto delle carenze organizzative rilevate e delle osservazioni fatte dai Soci. Tale relazione verrà allegata al verbale. Risponde in ogni momento al Presidente sulla situazione finanziaria della Società.

È autorizzato a presentare al Presidente ed al Consiglio Direttivo le sue motivate osservazioni sui provvedimenti di carattere amministrativo che non ritenga compatibili con la situazione di bilancio. Fa parte di diritto del Comitato Permanente per la revisione dello Statuto e del Regolamento della S.I.O..

TITOLO VIII - DEL PRESIDENTE DESIGNATO

ARTICOLO 22.

Gli aspiranti alla carica di Presidente Designato devono far pervenire la domanda di candidatura al Presidente in carica almeno sei mesi prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva. La proposta di candidatura deve essere integrata dal curriculum vitae, da una proposta programmatica di lavoro e da una lista di Consiglieri in numero di 1/3 delle cariche disponibili, essendo 1/3 indicati dal Presidente uscente e 1/3 dalla Commissione Elettorale.

Le candidature verranno sottoposte al giudizio di una Commissione elettorale di designazione: in mancanza di candidature il Presidente in carica identificherà una o più candidature tra i soci eleggibili, sentito il parere degli interessati e previo parere del Consiglio Direttivo in carica. Qualsiasi Socio, regolarmente iscritto all'Associazione, può presentare alla Commissione elettorale la sua candidatura a Presidente Designato.

TITOLO IX – DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

ARTICOLO 23.

È costituita dal Presidente in carica, dagli ultimi 3 Past President e dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

La Commissione valuta le candidature alla carica di Presidente alla luce del curriculum vitae e del programma proposto, ne valuta la eleggibilità e inoltra al Presidente in carica quelle rispondenti ai requisiti per la ratifica in Consiglio Direttivo, a cui seguirà la presentazione in Assemblea per la votazione.